

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10075/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10075 del 2024, proposto da

de Gennaro Giovanna, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Napolitano Antonietta Giuseppina, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 9.8.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte

lesiva per la ricorrente ove ridetermina illegittimamente il punteggio dei titoli convertendolo in decimi;

- dell'allegato al Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 9.8.2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata *de qua*, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 867, con il punteggio totale di 8,1;

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.8.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;

- dell'allegato al Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.8.2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata *de qua*, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla medesima posizione n. 867, con il punteggio totale di 8,1;

- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente;

e per la condanna, anche in via cautelare,

del Ministero resistente a ripubblicare la graduatoria di merito secondo il criterio stabilito all'art. 9 del D.M. n. 107/2023, attraverso la predisposizione di un elenco graduato ottenuto *“sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza”*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 5013/2024, pubblicata il 7 novembre 2024, di questa Sezione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, essendo stato notificato il ricorso ad un solo potenziale controinteressato, è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nella graduatoria della procedura concorsuale di che trattasi;

Ritenuto di poter disporre che l'integrazione del contraddittorio sia eseguita mediante pubblici proclami, atteso che - dato l'elevatissimo numero di potenziali destinatari della notifica conseguente alla formazione delle graduatorie di cui si chiede la correzione previo annullamento dei provvedimenti impugnati - non possono che ritenersi sussistenti, nel caso di specie quelle eccezionali circostanze che, secondo la giurisprudenza (sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. V, 21 maggio 2015 nel ricorso n.53723/2013; Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n.4948) consentono il ricorso a tale forma di notifica *extra ordinem*;

Ritenuto, cionondimeno, di meglio assicurare le esigenze di effettività di tutela nella pubblicazione dei pubblici proclami, mediante specifici accorgimenti che dovranno essere osservati come meglio precisato a seguire;

a) la notifica dovrà essere eseguita mediante consegna di apposita istanza dalla parte ricorrente rivolta all'Amministrazione per la pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Amministrazione stessa nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura di cui si tratta della presente ordinanza, del ricorso unitamente alla presente ordinanza, atti questi che la parte ricorrente dovrà allegare all'istanza in copia informatica;

b) l'Amministrazione procedente effettuerà senza indugio la pubblicazione sul proprio sito WEB del ricorso e della presente ordinanza e, contestualmente alla suddetta pubblicazione, invierà apposito avviso di tale adempimento agli indirizzi di posta elettronica di coloro che sono collocati in graduatoria nelle posizioni pari o superiori a quella della odierna parte ricorrente, così da consentire l'utile

conoscibilità dell'avviso e la tempestiva decorrenza dei termini per la eventuale costituzione in giudizio delle parti controinteressate;

c) la parte ricorrente dovrà inoltrare la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

d) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione degli atti trasmessi con l'istanza di cui al punto precedente ed alla comunicazione via posta elettronica, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

e) le parti controinteressate potranno costituirsi in giudizio nei termini di rito decorrenti dall'inizio della pubblicazione sul sito istituzionale di cui al punto che precede;

f) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche la corrispondente attestazione dell'Amministrazione di avvenuto adempimento degli incombeni di cui ai punti che precedono, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto, conclusivamente, di disporre la prosecuzione del giudizio, all'esito della integrazione del contraddittorio, alla udienza pubblica del 24 giugno 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta *Quater*), sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi indicati e con l'obbligo per l'Amministrazione di adempiere alla pubblicazione ed alle comunicazioni nei termini e nei modi pure in parte motiva fissati

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 24 giugno 2025.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 marzo 2025 con

l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Martone

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO